

COMUNE di CAPRIGLIO
Provincia di Asti

**REGOLAMENTO DI USO PUBBLICO DELLA
BIBLIOTECA “Maria Luigia AGAGLIATE”**

Articolo 1)

La biblioteca dovrà rimanere aperta secondo l’orario che sarà definito nell’ambito di almeno una giornata ogni settimana

Articolo 2)

Sono ammessi al prestito tutti i cittadini domiciliati nel territorio del Comune, che ne presentino domanda correlata da un documento di identità, e per i minorenni, dall’assenso del padre o di chi ne fa le veci.

Articolo 3)

Il materiale da concedersi in prestito è soggetto alle limitazioni previste dal regolamento per il prestito delle biblioteche pubbliche governative.

In massima sono esclusi dal prestito i vocabolari, le enciclopedie, i trattati generici di consultazione, i libri di storia dell’arte illustrati, i fascicoli delle riviste in corso.

Articolo 4)

Di regola non è concesso in prestito più di un volume per volta. In base a criteri di opportunità il Bibliotecario ha la facoltà di derogare a questa regola.

Articolo 5)

La durata del prestito è determinata, di volta in volta, di comune accordo tra il lettore ed il Bibliotecario. Di regola non può essere concesso un prestito per un periodo superiore a 30 giorni, ma il lettore può chiedere il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine.

Articolo 6)

I lettori sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente le opere avute in prestito ed a restituirle entro la data di scadenza, oppure anche prima, quando ne siano richiesti dalla direzione.

Articolo 7)

I lettori sono responsabili della buona conservazione delle opere ottenute in prestito.

E' fatto loro assoluto divieto di cederle, anche temporaneamente a terze persone.

In caso di smarrimento o deterioramento sono tenuti, entro e non oltre la data di scadenza del prestito, a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal Consiglio della Biblioteca.

Articolo 8)

Per l'utilizzazione del materiale audiovisivo i frequentatori sono tenuti a chiedere l'intervento del Bibliotecario o di persona di sua fiducia.

Articolo 9)

I ragazzi dai sei ai quattordici anni, hanno diritto a consultare ed a prendere in prestito esclusivamente i volumi della loro sezione.